



Città di Maranello

COMUNE DI MARANELLO

Provincia di Modena

ORDINANZA N. 104 DEL 09/06/2025

OGGETTO : DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI QUALSIASI TIPO DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO ED IN LATTINE DALLE ORE 18.00 DEL 14 GIUGNO FINO ALLE ORE 02.00 DEL 15 GIUGNO 2025 - DIVIETO DI ACCESSO ALL'AREA DELLE INIZIATIVE CON BOTTIGLIE DI VETRO E LATTINE E SPRAY URTICANTI.

Il Sindaco

Premesso:

- che nel corso del mese di Giugno 2025, nell'ambito della manifestazione "Giugno Maranellese 2025", si svolgerà la "Notte Rossa 2025", che si terrà dalle ore 18.00 di Sabato 14 Giugno 2025 alle ore 02.00 di Domenica 15 Giugno;
- che si prevede, nell'area delle manifestazioni, un elevato afflusso di partecipanti agli eventi in programma;
- che è necessario apprestare idonee misure al fine di prevenire il verificarsi di episodi di inciviltà e vandalismo, che potrebbero arrecare disagio e pregiudicare la vivibilità della città e il godimento della stessa da parte dei partecipanti all'evento;

Considerato:

- che, in occasione del suddetto programma di intrattenimento, l'utilizzo di contenitori in vetro e lattine e/o di bombolette spray contenenti liquidi urticanti nell'area dell'intrattenimento rappresenta un serio pericolo per la pubblica incolumità, potendo costituire una delle principali concause di danni anche gravi a persone e cose, anche considerando che gli stessi contenitori, se abbandonati al suolo, possono trasformarsi in possibili fonti di pericolo, soprattutto in situazioni di assembramento e di particolare eccitazione, nonché di pregiudizio per il decoro delle aree pubbliche e private, rendendo inoltre difficoltose le operazioni di pulizia da parte del personale addetto;
- che nei tavoli tecnici della Questura relativi all'organizzazione di eventi è emersa l'opportunità di prevedere il divieto del porto anche dei cd. "offendicula" (es. spray al peperoncino), oltre che di contenitori di vetro e lattine;

Richiamato quanto previsto dall'art. 13 commi 1) e 2) e dall'art. 18 comma 1) del Vigente Regolamento di Polizia Urbana, che prevedono rispettivamente che: *"Fermo restando quanto previsto per le attività mercatali e dal Regolamento comunale per la Gestione e Smaltimento dei rifiuti urbani, è fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante per un raggio di tre metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata"* e *"Fermo restando quanto previsto al successivo art.18, è fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, anche se sottostante portici, sul quale il locale prospetta"* e *"Fermo restando le norme generali in materia di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti, i titolari e gestori di esercizi commerciali, pubblici esercizi, attività artigianali, industriali, uffici, banche e simili,*

devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze, e comunque nel raggio di tre metri dal perimetro della struttura in parola, dell'attività stesso, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita";

Richiamato l'Art. 16 della legge n. 3/2003 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione) che inserisce dopo l'articolo 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il seguente articolo:

“Art. 7-bis. - (Sanzioni amministrative) –

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro. 1-bis La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari.
2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689».

Richiamata la circolare del Capo della Polizia del 7 giugno 2017 n. 555/OP/0001991/2017/1 che, relativamente alle competenze comunali, prevede la “valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possono costituire un pericolo per la pubblica incolumità”;

Ritenuto:

- che per le ragioni esposte sussista la reale necessità di contrastare i comportamenti prevaricanti, aggressivi e di sostanziale inciviltà, determinati in questo contesto dall'utilizzo di bombolette spray contenenti liquidi urticanti e dall'utilizzo di contenitori in vetro e lattine;
- che sussistano le condizioni di contingibilità strettamente correlate alle peculiarità di tempo che caratterizzano il verificarsi degli eventi che il presente provvedimento intende contrastare, nonché le condizioni di urgenza strettamente correlate alla forte attualità delle esigenze di contenimento del disagio e del senso di insicurezza dei cittadini di cui si è detto;

Ritenuto opportuno:

- consentire il consumo di bevande in contenitori di vetro o lattine solo all'interno dei pubblici esercizi e nelle aree esterne di pertinenza delle attività autorizzate;
- consentire alle attività autorizzate la facoltà di vendere per asporto le bevande, solo in contenitori di plastica o di cartone (tetra pack);
- fornire le necessarie norme commerciali e comportamentali per contrastare le possibili azioni prevaricanti e potenzialmente pericolose nella fruizione di spazi pubblici condivisi da un numero elevato di persone;

Valutato pertanto necessario provvedere all'adozione delle seguenti misure, per contribuire alla tutela della salute e dell'incolumità delle persone, oltre che per contrastare possibili fenomeni di incuria e di degrado, riconducibili all'utilizzo di bombolette contenenti spray urticanti, nonché al consumo di bevande in contenitori di vetro e lattine o al consumo non responsabile di bevande alcoliche, prevedendo:

- dalle ore 18.00 di Sabato 14 Giugno 2025 alle ore 02.00 di Domenica 15 Giugno 2025, in occasione dell'evento “Notte Rossa 2025”:
 1. il divieto di accesso all'interno dell'area delle manifestazioni con bombolette contenenti spray urticanti, bottiglie in vetro e/o lattine
 2. e il divieto della vendita per asporto di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro ed in lattine, da parte:
 - a) delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate anche in forma temporanea;
 - b) dei circoli privati;
 - c) delle attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande;
 - d) delle attività di commercio di prodotti alimentari;

- e) degli operatori del commercio su area pubblica;
 - f) dei distributori automatici;
- nelle aree interessate dall'iniziativa "Notte Rossa", in particolare nell'area delimitata dalle seguenti vie/piazze del capoluogo: Piazza Libertà, Via Vittorio Veneto, Via Matteotti, Piazza E. Ferrari, Via Zozi (dall'inizio con Via Nazionale fino all'incrocio con Via Tito Speri), Via Tito Speri e Piazza Amendola, Viale Ing. C. Stradi, Via Claudia (da Via Resistenza a Via Repubblica di Montefiorino), Via Veneto, Via Trebbo, Via Piave, Via Montegrappa, Piazza Roma, Piazza Unità d'Italia, Via Garibaldi, Via Teano, Via dei Mille, Via Nazionale (da incrocio con Via Vittorio Veneto fino a Via D. Ferrari) Via Dino Ferrari, Via Carducci, Via Fornace, Via Verga, Via E. Ferrari, Via Abetone Inferiore (da incrocio con Via Dino Ferrari fino all'incrocio con Via G. Deledda), Via U. Foscolo;

Visti:

- Il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con regio Decreto 18 giugno 1931, nr. 773 ed, in particolare, i Capi I, III e IV, rispettivamente "Delle Attribuzioni delle Autorità di Pubblica Sicurezza e dei provvedimenti d'urgenza o per grave necessità pubblica", "Delle Autorizzazioni di polizia" e "Dell'inosservanza degli ordini delle autorità di pubblica sicurezza e delle contravvenzioni";
- il D.L. nr. 92/2008 convertito con Legge 24 luglio 2008, n. 125;
- l'art. 7/bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (introdotto dall'articolo 16 Legge n. 3 del 2003);
- l'art. 50 comma 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - come di recente introdotto dal Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48 Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;
- l'art. 12 Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48 Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;
- l'art. 2 lett. B) ed e) del D.M. 5 agosto 2008;
- la Legge nr. 689/81 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114;
- l'art. 13 e l'art. 18 del Vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana;
- l'Art.7, 2° comma della L.R. 14/2003;
- i "Piani di Safety e Security" predisposti dalla Geom. Anastasia Mioli secondo quanto previsto dalle normative vigenti in materia di Safety e di Security da adottare nella gestione delle pubbliche manifestazioni;
- il vigente Statuto comunale e il Regolamento sull'ordinamento uffici e dei servizi;

per i motivi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica meglio dettagliati in premessa, in qualità di Ufficiale di Governo

ORDINA

I SEGUENTI PROVVEDIMENTI:

fatta salva l'applicazione delle specifiche norme qualora la fattispecie costituisca reato,

dalle ore 18.00 di Sabato 14 Giugno 2025 alle ore 02.00 di Domenica 15 Giugno 2025, in occasione dell'evento "Notte Rossa 2025":

3. **il divieto di accesso all'interno dell'area delle manifestazioni con bottiglie, contenitori in vetro o lattine e/o bombolette spray contenenti liquidi urticanti**
4. **e il divieto di vendita per asporto di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro ed in lattine**, da parte:
 - a) delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate anche in forma temporanea;
 - b) dei circoli privati;
 - c) delle attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande;

- d) delle attività di commercio di prodotti alimentari;
- e) degli operatori del commercio su area pubblica;
- f) dei distributori automatici;

nelle aree interessate dall'iniziativa "Notte Rossa", in particolare nell'area delimitata dalle seguenti vie/piazze del capoluogo: Piazza Libertà, Via Vittorio Veneto, Via Matteotti, Piazza E. Ferrari, Via Zozi (dall'inizio con Via Nazionale fino all'incrocio con Via Tito Speri), Via Tito Speri e Piazza Amendola, Viale Ing. C. Stradi, Via Claudia (da Via Resistenza a Via Repubblica di Montefiorino), Via Veneto, Via Trebbo, Via Piave, Via Montegrappa, Piazza Roma, Piazza Unità d'Italia, Via Garibaldi, Via Teano, Via dei Mille, Via Nazionale (da incrocio con Via Vittorio Veneto fino a Via D. Ferrari) Via Dino Ferrari, Via Carducci, Via Fornace, Via Verga, Via E. Ferrari, Via Abetone Inferiore (da incrocio con Via Dino Ferrari fino all'incrocio con Via G. Deledda), Via U. Foscolo;

Le attività e i pubblici esercizi di cui al punto 2) devono:

- esporre il presente divieto in modo visibile al pubblico, mediante idonea cartellonistica;
- somministrare e/o consentire il consumo di bevande in contenitori di vetro e/o lattine solo all'interno del proprio locale e nelle aree esterne di pertinenza;
- provvedere alla costante pulizia delle aree di pertinenza come previsto dall'art. 13 commi 1) e 2) e dall'art. 18 comma 1) del Vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- le attività autorizzate hanno la facoltà di vendere bevande per asporto unicamente in contenitori di plastica o cartone.

DISPONE

- che il presente atto sia pubblicato all'Albo Pretorio del Comune nonché sul sito internet del Comune di Maranello nella sezione Amministrazione Trasparente, e che sia data ampia comunicazione tramite comunicati alla stampa e altre forme di pubblicità ritenute idonee;
- che la presente ordinanza sia inviata, per quanto di propria competenza, al Sig. Prefetto di Modena, alla Questura, al Comando Locale di Polizia Municipale, alla Stazione dei Carabinieri di Maranello, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, per la sorveglianza e l'esecuzione;
- che le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, siano punite con la sanzione amministrativa d'importo variabile da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art 7 bis del D. Lg. 18 agosto 2000 n. 267.

INFORMA

Che, a norma dell'art. 3 e seguenti della Legge 241/1990, avverso il presente provvedimento può essere opposto, alternativamente:

- ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la l'Emilia Romagna, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio di questo Comune;
- ricorso gerarchico al Prefetto della provincia di Modena, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio di questo Comune.

Maranello , li 09/06/2025

Il Sindaco
Luigi Zironi / InfoCert S.p.A.
Atto sottoscritto digitalmente

